

(N. 579)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle ferrovie dello Stato la somma di lire 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 372 e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 532, vennero concesse alle ferrovie dello Stato, rispettivamente, le somme di lire 445.000.000 e lire 500.000.000 per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra.

Dette somme vennero concesse in conto dell'ammontare delle spese necessarie per provvedere alle suddette riparazioni e ricostruzioni che, nel loro complesso, sono state valutate in lire 1.500.000.000.

Occorrendo ora completare il programma di riparazione e ricostruzione delle case suddette, è necessario poter disporre della restante

somma di lire 555.000.000. A ciò tende l'articolo 1 del disegno di legge proposto, col quale si autorizza il Tesoro dello Stato a corrispondere, a titolo di sovvenzione straordinaria, all'Amministrazione ferroviaria la somma di lire 555.000.000 rappresentante il saldo di quella occorrente per provvedere ai predetti lavori.

Con l'articolo 2 vengono poi indicate, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica Italiana, le maggiori entrate con le quali il Tesoro dello Stato farà fronte al nuovo onere. Lo stesso articolo prevede inoltre l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni sia allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 555.000.000, in aggiunta a quelle già autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nella legge...

contenente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.